



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E CONSULENZA
E PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE**

E con delibera del CdA n. 26 del 30/10/2024

ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per soddisfare esigenze alle quali "Pedemontana Sociale" Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (d'ora in avanti anche APS) non può fare fronte con personale in servizio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
3. Il Regolamento disciplina distintamente gli incarichi a soggetti esterni conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 D.Lgs 165/2001 oppure e ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici.

CAPO I. INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, CO. 6 D.LGS 165/2001

ARTICOLO 2 –DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente capo si intendono:
 - **Incarichi di studio.** Svolgimento di attività di studio di interesse dell'APS; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
 - **Incarichi di ricerca.** Svolgimento di attività di ricerca sulla base di un programma e di obiettivi definiti dall'APS che prevede la consegna, entro il termine stabilito dal disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, che evidenzino la raccolta delle fonti reperite, ne forniscano la sistemazione organica e riassumano le conclusioni.
 - **Incarichi di consulenza.** Svolgimento di attività finalizzate alla redazione di pareri da parte di esperti: essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito dal disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente.
 - **Incarichi di collaborazione.** Sono conferiti per lo svolgimento di attività che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura altamente qualificata.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere svolti da:
 - a) lavoratori autonomi professionali, anche organizzati in forma societaria nei casi previsti dalla legge, dotati di partita I.V.A., che esercitano abitualmente arti e professioni, protette o non protette, ponendo in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo;
 - b) lavoratori autonomi occasionali, che pongono in essere atti economici in via meramente occasionale, ossia accidentalmente e sporadicamente.
3. Il lavoratore autonomo professionale si configura ai fini fiscali come tale solo qualora la prestazione oggetto di incarico rientri nel campo di attività della professione esercitata.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Gli incarichi disciplinati dal presente Capo possono essere conferiti a soggetti esterni ad APS per esigenze temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, a causa dell'impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane interne. Tali incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività o ruoli esercitati dal personale in servizio. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva o meramente manuale, non comporta la possibilità di rappresentare APS, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'APS.

2. È vietato stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano definite unilateralmente dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

3. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo:

- a) Gli incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- b) Le collaborazioni meramente occasionali, disposte "*intuitu personae*", che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano un compenso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni o seminari, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di selezioni pubbliche e procedure di gara;
- c) Gli incarichi di docenza e formazione;
- d) Le prestazioni che si configurano quali appalti di servizi disciplinati dal Codice dei Contratti;
- e) Le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.

ARTICOLO 4 – PRESUPPOSTI E REQUISITI

1. I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi disciplinati dal presente capo sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'APS e ad obiettivi, a progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'APS stessa;
- b) APS deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, straordinaria e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso dell'incarico che si intende conferire.

2. Per il conferimento degli incarichi di cui in narrazione è necessario il possesso, da parte del prestatore, di particolare e comprovata qualificazione o specializzazione, anche universitaria: il prestatore deve, quindi, avere acquisito esperienza nel settore d'interesse ed essere in possesso, in relazione alle specifiche prestazioni richieste, di idoneo diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale oppure di altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti. Tale requisito sarà accertato dal CV acquisito agli atti dall'APS.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o per attività caratterizzate da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificatamente, o comunque per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario, fermo restando l'obbligo di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Non è consentito attribuire incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori dipendenti privati o pubblici in quiescenza.

5. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché a coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati o in situazioni di conflitto di interesse.

L'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei candidati, resa contestualmente alla presentazione della candidatura o prima del conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 5 – PROROGA E RINNOVO

1. Gli incarichi disciplinati nel presente Capo, avendo carattere straordinario e temporaneo, sono prorogabili solo nel limite di tempo necessario per il completamento dell'attività oggetto dell'affidamento.

2. Non è in alcun caso ammesso il rinnovo dell'incarico conferito.

CAPO II. AFFIDAMENTO DI SERVIZI O DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA.

ARTICOLO 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Agli incarichi che esulano dalla disciplina di cui all'articolo 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 (cfr. capo I del presente Regolamento), si applicano le disposizioni del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, se ed in quanto compatibili, oltre alle disposizioni del Codice civile, articoli 2222 e successivi.

ARTICOLO 7 – PRESUPPOSTI

Gli incarichi disciplinati dal presente capo vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'APS;
- L'attività oggetto dell'incarico deve essere svolta dal prestatore con lavoro prevalentemente proprio, in autonomia e non presuppone una organizzazione di mezzi da parte del collaboratore;
- La prestazione può avere ad oggetto anche attività manuali o meramente esecutive o attività che non rivestono il carattere della temporaneità e della straordinarietà.

ARTICOLO 8 – PROROGA E RINNOVO

Gli incarichi disciplinati nel presente capo sono prorogabili nei limiti di tempo necessario per il completamento delle attività oggetto del conferimento.

Se previsto negli atti relativi all'affidamento (atto dispositivo in caso di affidamento diretto, avviso pubblico nel caso di procedura comparativa), gli incarichi di cui al presente capo sono rinnovabili per un arco temporale uguale o inferiore a quello del primo contratto e alle medesime condizioni economiche e giuridiche.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento di incarichi a soggetti esterni avviene mediante procedura comparativa oppure con affidamento diretto nei casi specifici di cui al successivo articolo 11.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, deve essere accertata, mediante ricognizione interna, l'impossibilità oggettiva di potere far fronte alla prestazione con personale proprio. Gli esiti di tale verifica devono emergere dall'atto dispositivo che dispone l'affidamento dell'incarico.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Gli incarichi da conferire mediante procedura comparativa saranno preceduti da un avviso pubblico che dovrà indicare:
 - Oggetto specifico, eventuale luogo di svolgimento, durata della prestazione richiesta o scadenza temporale entro la quale l'incarico deve essere espletato;
 - Titoli, requisiti professionali o di esperienza richiesti;
 - Corrispettivo previsto;
 - Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse e modalità di comparazione delle domande;
 - Termine di conclusione della procedura;
 - Responsabile del procedimento.
2. Di norma l'avviso sarà pubblicato almeno 15 giorni sul sito web istituzionale dell'APS e/o con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
3. Nel caso di procedura comparativa i possibili criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:
 - a) comparazione dei curricula;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) eventuale riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) offerta economica;
 - e) ulteriori criteri definiti nell'avviso in relazione alla peculiarità dell'incarico;
 - f) esito dell'eventuale colloquio.
4. Il Responsabile dell'area tecnica funzionale interessata all'affidamento dell'incarico può effettuare la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita Commissione da lui presieduta e composta da altri 2 membri.

ARTICOLO 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO

Possono essere conferiti incarichi con affidamento diretto quando ricorrano le seguenti ipotesi:

- a) La procedura comparativa descritta nel precedente articolo 10 sia andata deserta;
- b) Per attività consistenti in prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- c) Nella misura strettamente necessaria in situazioni di urgenza, quando circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente rendono incompatibile l'esperimento di procedure comparative;

- d) La prestazione oggetto dell'incarico è caratterizzata da un elevato intuito personae, tale da rendere infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione;
- e) Se il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico è inferiore alle soglie comunitarie consentite dalle normative di tempo in tempo vigenti.

ARTICOLO 12 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il responsabile dell'area tecnica funzionale interessato all'affidamento dell'incarico formalizza con proprio atto dispositivo il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono definiti gli obblighi delle parti.

2. Il responsabile dell'area tecnica funzionale competente, al momento del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. È comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3. Il disciplinare deve contenere i seguenti elementi di minima:

- a) generalità del contraente, compreso codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) oggetto della prestazione professionale;
- c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) eventuale luogo di svolgimento della prestazione;
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
- g) eventuali penali e cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
- h) codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- i) clausole in materia di tutela dei dati personali laddove ne è previsto il trattamento.

4. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.

5. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità a norma del Regolamento 679/2016/UE.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Relativamente agli atti di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma debbono essere pubblicate ed aggiornate, nella specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente sul sito web dell'Ente, le informazioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, ossia:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione, con puntuale evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Le predette informazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

ALLEGATO 1: Fac-simile procedura comparativa

ALLEGATO 2: Fac-simile disciplinare di incarico professionale